



CITTA' DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 77 DEL 05-11-2020

OGGETTO: CHIUSURA NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI - INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI E DELLE AREE COMMERCIALI INTEGRATE CLASSIFICABILI COME CENTRI COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone: "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 117 (Interventi d'emergenza) prevede: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'emergenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'art. 50 prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto il [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 2020, n. 13](#), successivamente abrogato dal [decreto-legge n. 19 del 2020](#) ad eccezione dell'[articolo 3](#), comma 6-bis, e dell'[articolo 4](#);

Visto il [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, [dalla legge 22 maggio 2020, n. 35](#), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli [articoli 1 e 2](#), comma 1;

Visto il [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#), convertito, con modificazioni, [dalla legge 14 luglio 2020, n. 74](#), recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il [decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, [dalla legge 25 settembre 2020, n. 124](#), recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 [deliberata il 31 gennaio 2020](#)»;

Visto il [decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125](#), recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2020/739 del 3 giugno 2020](#)»;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020](#), recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Viste le [delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#), [del 29 luglio 2020](#) e [del 7 ottobre 2020](#) con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», che tra le altre misure all'art. 1, comma 9, lettera ff), prevede: « nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole»;

Considerato che occorre individuare i centri commerciali esistenti sul territorio comunale, sulla base delle seguenti definizioni contenute all'art. 15 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio), come integrata e modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, e dalla legge regionale 27 maggio 2020, n. 2:

“n) centro commerciale, una media o grande struttura di vendita consistente in un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati sulla base di un progetto unitario all'interno di un'unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente;

o) centro commerciale integrato, un centro commerciale realizzato sulla base di un progetto unitario all'interno di un'unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui prevalente destinazione commerciale è integrata da servizi all'utenza, anche pubblici, diversi da quelli esclusivamente relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive, servizi pubblici, studi medici e professionali, attività di intermediazione;

p) area commerciale integrata, un centro commerciale in cui più esercizi commerciali al dettaglio, anche integrati da servizi all'utenza, compresi quelli pubblici diversi da quelli relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive e servizi pubblici, sono collocati all'interno di una pluralità di strutture edilizie, a prevalente destinazione commerciale o meno, sulla base di un progetto che presenti infrastrutture e servizi gestiti unitariamente e che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;”

Che all'interno del territorio comunale sono classificabili quali centri commerciali, sulla base della documentazione agli atti degli uffici:

- il centro commerciale integrato denominato “Centro Leonardo”, pubblicizzato presso il sito web “centroleonardo.cc”;

- l'area commerciale integrata denominata “Market Central da Vinci”, pubblicizzata presso il sito web “parcocommercialedavinci.com”;

- l'area commerciale integrata denominata “da Vinci Village”, pubblicizzata presso il sito web “davincivillage.it”;

Considerati inoltre l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il persistente e costante incremento dei casi sul territorio comunale, oltretutto sull'intero

territorio nazionale, che inducono comunque a limitare i considerevoli flussi di utenza all'interno delle aree commerciali integrate, al fine di tutelare la salute pubblica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e le motivazioni di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di contingibile ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22;

Visto il DPCM 3 novembre 2020;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni finora esposte, che formano parte integrante del presente atto, la chiusura nelle giornate festive e prefestive, a decorrere dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali denominati "Centro Leonardo" (classificato quale centro commerciale integrato), "Market Central da Vinci" (classificato quale area commerciale integrata) e "da Vinci Village" (classificato quale area commerciale integrata), ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera gg) del DPCM 3 novembre 2020.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e delle sanzioni accessorie, previste dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, della chiusura dell'esercizio commerciale da 5 a 30 giorni; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio, dando atto che tale la pubblicazione costituisce notifica a tutti i soggetti interessati.

Che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Roma, all'Autorità locale di pubblica sicurezza - Commissariato di Fiumicino, alle altre Forze dell'Ordine e al Comando di Polizia Locale.

La Polizia locale e gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono tenuti alla vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

F.TO ESTERINO MONTINO